

# **CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

**(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del DM 11 dicembre 1998, n. 509)**

**TRA**

**La Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio- Costruzionista**, riconosciuta dal M.i.u.r. con D.M. 1 agosto 2011, con sede in via G. Omboni, 7, 20129, Milano presso il Centro Panta Rei (Codice fiscale e partita IVA 045 83780962), nella persona del suo Legale Rappresentante, Dott. Antonio Michele Caruso, nato a Milano il 28.5.1958, (C.F. CRSNNM58E28F205X).

**E**

**L'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Museo Martinitt e Stelline (“ASP IMMES e PAT”)**, con sede legale in Via Marostica, 8, 20146, Milano (C.F e P.IVA 04137830966), nella persona del Legale Rappresentante, Giuseppe Calicchio, nato a Vigevano (PV), il 14.11.1971, (C.F. CLCGPP71S14L872X)

## **PREMESSO CHE**

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del DMn. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno centocinquanta (150) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del DM n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi del Centro promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

## **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

L'ASP IMMES e PAT assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del DM n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di venti unità per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

---

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

## ART.2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro; durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (**La Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio-Costruzionista**), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale; per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

## ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla normativa relativa alla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003, Regolamento Europeo 679/2016, etc.).

## ART. 5

**La Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e Socio-Costruzionista**, assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio; l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

## **ART. 6**

La Convenzione avrà validità di n. 4 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, fatta salva la necessità di garantire la conclusione del tirocinio in corso, ed eventualmente rinnovabile, previa espressa volontà delle parti, da formalizzarsi entro 30 giorni dalla data di scadenza.

## **ART. 7**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

## **ART. 8**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

## **ART. 9**

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016 ("GDPR").

Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed all'esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti.

Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, dei diritti e degli obblighi connessi all'esecuzione del presente Accordo.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile sul sito web dell'ASP IMMeS e PAT all'indirizzo: <https://iltrivulzio.it/>.

Con riferimento al trattamento dei dati relativi alla gestione delle attività di tirocinio, le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento, si impegnano a trattare i dati personali in conformità a quanto disposto all'art. 26 GDPR. L'Accordo di Contitolarità, costituente parte integrante dell'Accordo di tirocinio di formazione ed orientamento, è allegato al presente (Allegato A).

Gli studenti che svolgono le attività di tirocinio sono da equipararsi alle "Persone autorizzate al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 del Regolamento 679/2016/UE. In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, gli studenti potranno accedere esclusivamente ai dati personali strettamente necessari all'espletamento delle attività di tirocinio, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività svolta. Qualora nel progetto formativo e di orientamento sia prevista la redazione di un elaborato finale, lo stesso non dovrà avere ad oggetto alcun dato personale e particolare dei pazienti/ospiti/utenti in generale e degli operatori (es. dipendenti/collaboratori) e le informazioni in esso contenute non dovranno permettere di risalire all'identità dei soggetti sopraddetti.

(Allegato A): accordo di contitolarità

Letto, approvato e sottoscritto

Rappresentante Legale  
Istituto di Specializzazione  
in Psicoterapia  
(Dott Antonio Caruso)

Direttore Generale ASP IMMeS e PAT  
(Giuseppe Calicchio)